

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 42 DEL 29 DICEMBRE 2020

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

L'anno 2020, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore diciassette, nella sala delle riunioni presso la sede dell'IVAT, convocato dal Presidente con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition.

Sono presenti i Signori:

		Presente
DOMAINE Bruno	Presidente	Sì
PELLISSIER Ivonne	Consigliere, rappresentante della Regione	Sì
ANZELONI Claudio	Consigliere, rappresentante dei produttori non professionali	Sì
COQUILLARD Dario	Consigliere, rappresentante dei produttori professionali	Sì
DEL FINO Giulio Michele	Consigliere, rappresentante dei produttori professionali	Sì
Totale presenti 5		Totale assenti 0

In assenza del Direttore incaricato funge da Segretario il Sig. VALLET Roberto, funzionario responsabile del servizio amministrativo, all'uopo incaricato con nota del Presidente prot. n. 2031/2020 in data 29/12/2020

Non partecipa alla riunione il Revisore dei Conti, Dottor FRANCO Antonio Carlo.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, passando ad illustrare l'argomento di cui all'oggetto indicato all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

Deliberazione n. 42 del 29/12/2020

Il Presidente da lettura ai Consiglieri dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP - Testo Unico della Società Partecipate) che testualmente recita: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"

Precisa che l'IVAT possiede una partecipazione in IN.VA. S.p.a. per una quota pari allo 0,0098%, acquisita al fine di garantire servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento di servizi quale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni valdostane

Ricorda che con precedente determinazione del Presidente n. 73 del 29 settembre 2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 41 in data 26 ottobre 2017, all'oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazioni da alienare" si era provveduto ad:

- approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute in società dall'IVAT, alla data del 23 settembre 2016, e riguardante il solo possesso di n. 500 azioni della Società IN. VA. Spa, la cui attività ed i cui dati di riferimento sono individuati nella scheda rilevazione redatta su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro allegata alla determinazione
- dare atto che il ruolo e le attività svolti dalla Società IN.VA. Spa sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- non adottare nei confronti della società partecipata processi di alienazione, razionalizzazione, aggregazione o messa in liquidazione, quali previste dalle normative vigenti.

Precisa che in sede di successive ricognizioni ordinarie annuali, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 51 in data 20 dicembre 2018 e, successivamente, n. 50 in data 16 dicembre 2019, si stabiliva di:

- approvare la rilevazione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute in società che evidenzia alla data del 31 dicembre 2018 il solo possesso di n. 500 azioni della Società IN. VA. Spa, la cui attività ed i cui dati di riferimento sono individuati nella scheda rilevazione redatta su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro allegata alla determinazione medesima
- di dare atto che, alla data del 31 dicembre 2018 l'IVAT non detiene quote di partecipazione né dirette né indirette in altre Società a controllo pubblico e non ha indicato propri rappresentanti per incarichi presso organi di governo, società ed enti partecipati;
- di non adottare nei confronti della società partecipata IN.VA. S.p.a. processi di alienazione, razionalizzazione, aggregazione o messa in liquidazione, quali previste dalle normative vigenti in quanto il ruolo e le attività svolti dalla Società medesima sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle

finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare il servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni valdostane;

Evidenzia che alla data del 31 dicembre 2019:

- l'IVAT detiene, quali partecipazioni dirette, il possesso di n. 500 azioni della Società IN. VA. Spa, la cui attività ed i cui dati di riferimento sono individuati nella scheda rilevazione redatta su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro allegata alla determinazione
- l'IVAT non detiene quote di partecipazione ne dirette ne indirette in altre Società a controllo pubblico
- IVAT non ha indicato propri rappresentanti per incarichi presso organi di governo, società ed enti partecipati.

Comunica che con la nota trasmessa dal Direttore Generale della Società IN. VA. Spa prot. n. 10438/2020 in data 28/12/2020, pervenuta al protocollo dell'IVAT al n. 2025/2020 in data 28/12/2020 sono state trasmesse le schede rilevazione dei dati, su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, con le quali gli azionisti possessori di n. 500 azioni del Capitale Sociale di IN.VA. Spa che risultano obbligati ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. possono procedere all'effettuazione della medesima.

Fa presente, quindi, che sussistono le condizioni per confermare il mantenimento delle quote di partecipazione dell'IVAT verso la Società IN.VA. Spa, in quanto il ruolo e le attività svolti dalla società medesima sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare il servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni valdostane.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto il parere favorevole di legittimità sul presente atto, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- dato atto che la presente deliberazione non è soggetta all'esame della struttura regionale competente per materia, ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.
- ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la rilevazione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute in società dall'IVAT che evidenzia alla data del 31 dicembre 2019 il solo possesso di n. 500 azioni della Società IN. VA. Spa, la cui attività ed i cui dati di riferimento sono stati trasmessi dal Direttore Generale della Società IN. VA. Spa con nota prot. n. 10438/2020 in data 28/12/2020, pervenuta al protocollo dell'IVAT al n. 2025/2020 in data 28/12/2020, e riportati nella relativa scheda redatta su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro utile alla successiva comunicazione da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro;
2. di dare atto che, alla data del 31 dicembre 2019:
 - l'IVAT non detiene quote di partecipazione ne dirette ne indirette in altre Società a controllo pubblico;

→ IVAT non ha indicato propri rappresentanti per incarichi presso organi di governo, società ed enti partecipati;

3. di non adottare nei confronti della società partecipata IN.VA. S.p.a. processi di alienazione, razionalizzazione, aggregazione o messa in liquidazione, quali previste dalle normative vigenti in quanto il ruolo e le attività svolti dalla Società medesima sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare il servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni valdostane;
4. di comunicare l'esito della presente ricognizione agli organismi competenti come previsto al comma 3 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP - Testo Unico della Società Partecipate).

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e in data 31/12/2020 sottoscritto.

Il Presidente
firmato digitalmente
Bruno DOMAINE

Il Segretario
firmato digitalmente
Roberto VALLET

=====

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

ORGANO DELIBERANTE: **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data: 26/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, vista l'attestazione di regolarità contabile, esprime, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, il proprio parere favorevole di legittimità.

Il Presidente

Firmato digitalmente

Bruno DOMAINE

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 42 DEL 29/12/2020

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo de l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/12/2020 e contestualmente diventa esecutiva in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Sempre in data 31/12/2020, la presente deliberazione è trasmessa alla struttura regionale competente per materia, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Aosta, 31/12/2020

Il Responsabile
Firmato digitalmente

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 42 IN DATA 29/12/2020

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-dic-2020

In quanto:

Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della struttura regionale competente per materia previsto dal capo II, articoli 8 e seguenti, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 “Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione”.

Esecutivo dal primo giorno di pubblicazione all'albo dell'IVAT

Il Responsabile
Documento firmato digitalmente

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.